



COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Nella seduta del 16 maggio 2018, composta da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente, relatore est.
Avv. Silvana Panzera	Membro effettivo
Avv. Achille Reali	Membro effettivo

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

sul ricorso datato 16 marzo 2018 proposto dal Sig. Mario Castruccio Castracani, in qualità di tesserato della Sezione TSN di Catania, avverso la delibera del Consiglio Direttivo della predetta Sezione adottata in data 3 marzo 2018, con la quale veniva rigettata la domanda di rinnovo del tesseramento.

FATTO

- Con ricorso inviato a mezzo pec del 16 marzo 2018 il Sig. Castruccio Castracani ha impugnato la delibera adottata, ex art. 3, co. 6 dello Statuto delle Sezioni, dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania in data 3 marzo 2018, con la quale veniva rigettata la domanda di rinnovo del tesseramento, così come richiamato nella comunicazione del 5 marzo 2018 (prot. n. 065/18) a firma del Presidente del TSN di Catania, Carlo Rossitto, trasmessa al ricorrente a mezzo pec in data 7 marzo 2018 senza allegare la predetta delibera.

- Il Sig. Castruccio Castracani rilevava, infatti, nel ricorso l'illegittimità del provvedimento impugnato per l'assenza della notificazione del provvedimento stesso munito della necessaria motivazione, nonostante la richiesta di ricevere copia del provvedimento motivato del diniego, inoltrata dal medesimo ricorrente a mezzo pec alla Sezione di Catania in data 7 marzo 2018.

- In data 22 marzo 2018 questa Commissione riceveva, per il tramite dell'Ufficio Giuridico-Istituzionale UITS, lo stralcio del verbale della seduta del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania del 3 marzo 2018, n. 217, nel quale, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la richiesta di tesseramento per l'anno 2018 avanzata dal Sig. Castruccio Castracani, il Consiglio Direttivo rilevava: *"esaminata la propria delibera del 21 gennaio 2017" (rectius, 22 gennaio); "ritenuto che l'Ing. Mario Castruccio Castracani, con più azioni commesse in tempi diversi, ha violato l'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI 'Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione' nonché l'art. 1, co. 2 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. nel corso dell'anno 2016; ritenuto che permangono le motivazioni già esposte nella precedente delibera in ordine alla condotta tenuta dal socio Ing. Castruccio Castracani, richiedente il rinnovo della iscrizione alla Sezione TSN Catania per l'anno 2018 e che non è stata evidenziata alcuna condotta di segno contrario sopravvenuta; ritenuto che la frequentazione dell'Ing. Castruccio Castracani nei locali della sezione potrebbe nuocere alla armonia sociale, in virtù delle pregresse e richiamate condotte tenute nell'anno 2016, DELIBERA, per le ragioni specificate in motivazione di rigettare la richiesta di rinnovo di tesseramento dell'Ing. Mario Castruccio Castracani (...)"*.



- Con ordinanza ex art. 21 del Regolamento di Giustizia, il Sig. Mario Castruccio Castracani veniva ritualmente convocato innanzi a questa Commissione per la seduta del 16 maggio 2018.

- In data 29 aprile 2018 il ricorrente trasmetteva a mezzo pec memoria integrativa/difensiva e relativi allegati, nella quale chiedeva di annullare il *“provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione alla sezione di Catania di cui al Verbale CD n. 210 del 22/01/2017 e al Verbale CD n. 217 del 03/03/2018”* e conseguentemente l’ *“iscrizione alla sezione di Catania valida per l’intero anno 2017 e 2018”*. Rilevava preliminarmente, con riferimento anche alla richiesta di annullamento della delibera n. 210/2017 – espressamente richiamata dalla successiva delibera n. 217/2018 - che il Consiglio Direttivo aveva *“impropriamente indirizzato la trasmissione”* della stessa *“all’Organo Giuridico dell’UITA al fine di convalidare o rigettare il diniego del rinnovo del (...) tesseramento, in considerazione della mancanza dell’organo collegiale (Collegio dei Proviviri) validamente costituito”*. Richiamava, sul punto, la nota trasmessa al ricorrente a mezzo pec in data 4 febbraio 2017 dalla Sezione TSN di Catania, a firma del Presidente, Carlo Rossitto (all. 1), nella quale, in risposta alla comunicazione inviata dal Sig. Castruccio Castracani in data 30 gennaio 2017 avente ad oggetto la richiesta di acquisizione della delibera n. 210/2017, si precisava, tra l’altro, che: *“(…) essendo in atto mancante la ratifica di due componenti del Collegio dei Proviviri, in mancanza di organo collegiale validamente costituito si è sopperito trasmettendo la comunicazione della delibera oltre che al Segretario Generale all’Organo Giuridico della U.I.T.S.”*. Il ricorrente rilevava quindi di aver *“atteso inutilmente, ai fini della presentazione del ricorso alla Commissione di Disciplina, una risposta dall’Organo Giuridico della UITA; solo in data 06/11/2017 ha appreso dall’Ufficio Giuridico-Istituzionale della ‘erronea ed anomala’ procedura adottata”* dalla Sezione TSN di Catania. *“Il risultato ottenuto (...) ha fatto scadere i termini di presentazione del ricorso, non consentendomi di esercitare i diritti di difesa che lo Statuto mi garantisce”*. Evidenziava, inoltre, che *“(…) trattandosi di ‘rinnovo di iscrizione’, non era applicabile il comma 6 dell’art. 3 dello Statuto delle Sezioni, ma l’art. 25, comma 8 e 9 che attribuisce al Presidente della Sezione il potere di sospendere l’iscritto in via cautelare, sempre che sussistano fondati motivi, per una durata massima di 30 giorni, dandone tempestiva comunicazione all’UITA, oppure, in alternativa denunciare i fatti riguardanti la condotta del socio direttamente alla Procura Federale”*.

In ordine al merito delle motivazioni adottate dal Consiglio Direttivo nelle delibere impugnate, il ricorrente sottolineava che: *“1. I fatti che mi vengono addebitati, ad eccezione della mail spedita il 02/09/2016 al socio Dino Lo Giudice (N.B. Consigliere con delega al Personale), risalgono all’anno 2015 – ancora mi chiedo perché il Presidente e il C.D. all’epoca in carica non hanno ritenuto i fatti così gravi da censurare o promuovere i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e, non ultimo, non rinnovare l’iscrizione per l’anno 2016”*. *2. Tutti i fatti indicati nella delibera di C.D. n. 210 del 22/01/2017, sempre ad eccezione della mail spedita il 02/09/2016 al socio/consigliere Dino Lo Giudice, riguardano: a) memorie, denunce ed etc. ritenute dallo scrivente utili per la difesa avverso il provvedimento di inibizione dalla frequentazione delle pedane di tiro (...); b) la denuncia-querela presentata dal segretario del poligono, Di Muni Gaetano, in data 08/07/2015 alla Procura della Repubblica di Catania, con la quale quest’ultimo lamentava la lesione della propria reputazione da parte del sottoscritto (...); c) mail spedita il 02/09/2016 al socio/consigliere Dino Lo Giudice - si ribadisce che il socio Dino Lo Giudice, consigliere del TSN Catania, era stato indicato quale responsabile del Personale dipendente della Sezione e, pertanto, l’unica figura a cui indirizzare eventuali lamentele sul comportamento tenuto dal segretario Di Muni Gaetano, in occasione della definizione dei conteggi economici derivanti dalle funzioni che il sottoscritto intratteneva nella qualità di atleta e allenatore di pistola. Sostanzialmente, tutte questioni ancora pendenti e che attendono un giudizio (...)*”.

In via istruttoria il ricorrente formulava istanza di ammissione di prova testimoniale del Sig. Salvatore Gissara, socio della Sezione TSN di Catania, nonché dei Signori Diego Lo Giudice e Roberto Bauso, quali soci/consiglieri della medesima Sezione in ordine alle circostanze indicate nella predetta memoria integrativa.



- All'udienza del 16 maggio 2018 il Presidente di questa Commissione, quale relatore, riferiva sulla vicenda oggetto del presente ricorso. Era presente il ricorrente, il quale, senza l'assistenza del difensore, si riportava integralmente al contenuto del ricorso ed alla successiva predetta memoria integrativa, insistendo preliminarmente per l'ammissione della prova testimoniale.

Il Sig. Castruccio Castracani precisava, altresì, di aver versato la quota di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2017 e che tale quota gli è stata restituita dalla Sezione TSN di Catania a mezzo bonifico bancario come indicato nella predetta nota del 4 febbraio 2017, agli atti.

La Commissione, previo rigetto delle istanze istruttorie poiché ritenute irrilevanti ai fini della decisione, dopo ampia discussione, procedeva alla lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione entro 30 giorni.

MOTIVI

Dall'esame della documentazione in atti emerge che il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2018 alla Sezione TSN di Catania presentata dal ricorrente è stato adottato dal Consiglio Direttivo con la delibera n. 217 del 3 marzo 2018 in evidente violazione delle norme del vigente Statuto delle Sezioni TSN.

Nel rilevare che detto provvedimento non risulta essere mai stato formalmente comunicato al ricorrente, limitandosi il Consiglio Direttivo a trasmettere in data 5 marzo 2018 una nota con la quale affermava che *"la sua domanda di richiesta di tesseramento presso questa Sezione è stata rigettata"* (cfr., docc. allegati al ricorso), a tal riguardo, anche in ragione di quanto dedotto nella memoria integrativa/difensiva, è bene esaminare il quadro normativo che disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione alle Sezioni di Tiro a Segno.

L'art. 3 dello Statuto delle Sezioni, intitolato *"Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione"*, al comma 5, precisa che *"Tutti coloro che intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo (...). La domanda di ammissione ad iscritto è annuale e, pertanto, può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto"*.

Nel seguente comma 6 dello stesso art. 3 è stabilito che *"L'iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei probiviri o al Proboviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento"*.



Il successivo comma 11 del medesimo articolo chiarisce che *“L’iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. La continuità deve essere confermata attraverso il pagamento della quota e del tesseramento all’UITA entro e non oltre il 31 marzo dell’anno di riferimento a pena della perdita delle prerogative di cui al successivo art. 43, comma 4”*.

Dall’esame congiunto delle trascritte previsioni si desume – come peraltro costantemente affermato da questa Commissione in precedenti decisioni - che la *“domanda di ammissione a socio volontario”* è riferibile alla prima iscrizione e non anche alla diversa ipotesi di *“rinnovo”* dell’iscrizione e ciò in virtù del chiaro tenore letterale del comma 5 dell’art. 3 (*“Tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo”*); iscrizione che una volta effettuata ha carattere continuativo e si rinnova di anno in anno attraverso il pagamento della quota.

Nel caso di specie il ricorrente risultava essere già socio della Sezione TSN di Catania e di aver provveduto a versare la relativa quota entro il termine prescritto dal predetto comma 11 dell’art. 3, in ordine alla quale peraltro non risulta essere stata sollevata alcuna contestazione da parte della Sezione.

Emerge, quindi, nella fattispecie in esame un uso improprio (*rectius*, non legittimo) dell’art. 3, comma 6 dello Statuto delle Sezioni, avendo dovuto semmai applicarsi l’art. 25, commi 8 e 9, il quale attribuisce al Presidente della Sezione il potere di sospendere l’iscritto in via cautelare, sempre che sussistano fondati motivi, per una durata massima di 30 giorni, dandone tempestiva e formale comunicazione all’UITA, oppure, in alternativa denunciare i fatti riguardanti la condotta del ricorrente direttamente alla Procura Federale.

Dall’esame della delibera n. 217, adottata dal Consiglio Direttivo della Sezione di Catania in data 3 marzo 2018, non emerge però alcuna prova che *“la frequentazione dell’Ing. Castruccio Castracani nei locali della sezione potrebbe nuocere alla armonia sociale, in virtù delle pregresse e richiamate condotte tenute nell’anno 2016 (...)”*, ritenute dal Consiglio Direttivo contrarie ai principi contenuti nell’*“art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI”* e all’*“art. 1, co. 2 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S.”*.

Per poter comprendere a quali comportamenti si riferisce tale provvedimento occorre, in realtà, leggere la precedente delibera n. 210 adottata dal Consiglio Direttivo il 22 gennaio 2017, anch’essa oggetto di impugnazione da parte del Sig. Castruccio Castracani, la quale, pur adottando anche per l’anno 2017 nei confronti di quest’ultimo un provvedimento di rigetto della *“richiesta di rinnovo di tesseramento”*, viene trasmessa unicamente al *“Segretario Generale”* e all’*“Organo Giuridico”* della UITA, a causa della mancata *“ratifica di due componenti del Collegio dei Probiviri”* (cfr., nota del 4 febbraio 2017).

Come correttamente rilevato dal Sig. Castruccio Castracani, ha atteso *“inutilmente, ai fini della presentazione del ricorso alla Commissione di Disciplina, una risposta dall’Organo Giuridico della UITA; solo in data 06/11/2017 ha appreso dall’Ufficio Giuridico-Istituzionale della ‘erronea ed anomala’ procedura*



adottata” dalla Sezione TSN di Catania. “Il risultato ottenuto (...) ha fatto scadere i termini di presentazione del ricorso, non consentendomi di esercitare i diritti di difesa che lo Statuto mi garantisce”.

Trattasi, in questo caso, di errore scusabile che ha determinato per il ricorrente la possibilità di essere rimesso nei termini e conseguentemente di ritenere – ad avviso di questa Commissione - ammissibile l'impugnazione svolta nei confronti della delibera n. 210 del 22 gennaio 2017.

Emerge evidente, dunque, che anche l'iter seguito dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania con la delibera in parola non è conforme alla normativa statutaria.

Nella fattispecie in esame, come documentalmente provato, non risulta ancora operativo presso la Sezione TSN di Catania il Collegio dei Probiviri.

Ciò non significa, però, che il Consiglio Direttivo, nell'esercizio dei poteri disciplinari, anche di natura cautelare, possa ritenersi immune dall'applicazione, in via analogica, delle norme previste per il Collegio dei Probiviri dall'art. 30, comma 4 (durata temporale della sanzione) e 6 (garanzia del contraddittorio).

Diversamente opinando si verrebbero a ledere i principi del giusto processo sportivo e, primariamente, il diritto di difesa.

In senso favorevole a tale interpretazione depone la stessa norma contenuta nell'art. 27, comma 2, lett. l) dello Statuto delle Sezioni, la quale individua, tra le attribuzioni del Consiglio Direttivo, quella di *“segnalare”*, in assenza del Collegio dei Probiviri, agli Organi di Giustizia Federali (ovvero alla Procura UIT) *“gli iscritti passibili di sanzioni disciplinari”*.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti l'iter procedurale seguito dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania in entrambe le delibere oggetto di impugnazione non è affatto conforme a quanto previsto dall'applicazione combinata delle norme contenute nello Statuto sezionale, sopra richiamate.

Pertanto, assorbito l'esame di ogni ulteriore questione attinente al merito delle violazioni contestate al ricorrente, appare evidente che i provvedimenti n. 217/2018 e n. 210/2017 oggetto del presente procedimento siano stati emessi in violazione dello Statuto delle Sezioni TSN, oltretutto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, e, conseguentemente, sono palesemente illegittimi.

P.Q.M.

Visto l'art. 3 del vigente Statuto delle Sezioni TSN, annulla, per le ragioni di cui in motivazione, il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione alla Sezione TSN di Catania del Sig. Mario Castruccio Castracani, adottato nei confronti del predetto dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania in data 3 marzo 2018, con conseguente iscrizione del Sig. Mario Castruccio Castracani alla Sezione TSN di Catania per l'intero anno 2018. Annulla, altresì, per le ragioni di cui in motivazione, il provvedimento di rigetto della



richiesta di iscrizione alla Sezione TSN di Catania del Sig. Mario Castruccio Castracani, adottato nei confronti del predetto dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Catania in data 22 gennaio 2017, con conseguente iscrizione del Sig. Mario Castruccio Castracani alla Sezione TSN di Catania anche per l'intero anno 2017.

Roma, 16 maggio – 7 giugno 2018

Il Presidente, relatore estensore

Avv. Lina Musumarra

Il Membro effettivo

Avv. Silvana Panzera

Il Membro effettivo

Avv. Achille Reali

Il Segretario

Sig. Luca Stefanini